

CONVENZIONE

TRA

Centro Studi "Main Force srl", con sede legale in Roma, Via Po n. 162, Partita Iva n. 08434201003, in persona del suo Legale Rappresentante dott.ssa Mirella Rosalia Scardina nata a Palermo il 30/12/1963 (CF: SCRMLL63T70G273K)

E

l'Università Telematica Pegaso, P.I. 05411471211, con sede in **Napoli via Vittoria Colonna 14**, nella persona del Presidente del Comitato Tecnico Organizzatore dott. Danilo Iervolino, nato a Napoli il 2/4/78 (CF: RVLNGL73C30F839T)

VISTI

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- la legge 28 dicembre 2001 n. 448 – così come modificato dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – che, all'art. 22, comma 13, recita testualmente: "al personale delle amministrazioni pubbliche, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia Tributaria e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con appositi accordi stipulate tra le amministrazioni interessate e le università";
- la legge 24 novembre 2006, n. 286, che, all'art. 2, comma 147, fissa nel limite massimo di 60 il numero dei crediti riconoscibili sulla base di convenzioni fra università ed enti ed istituzioni o di quanto stabilito dai regolamenti didattici;
- il "**Regolamento didattico di Ateneo**" dell'Università Telematica PEGASO;

PREMESSO

- che gli operatori delle forze armate e di polizia, prestano il loro servizio in una società complessa ed in continua evoluzione e sono chiamati, quindi, a fronteggiarne le molteplici problematiche, e in particolare quelle connesse alle trasformazioni – anche in senso multiculturale – dei fenomeni sociali e criminali che insistono sul territorio;
- che la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati;
- che il personale delle forze armate e di polizia, è inquadrato in diversi ruoli, aventi ciascuno funzioni specifiche connesse alla peculiarità dell'attività svolta;





- che la formazione istituzionale riservata al su indicato personale è estremamente variegata e necessariamente differenziata in ragione dei ruoli di appartenenza, delle diverse funzioni ad essi connesse e della specificità dell'attività svolta;
- che è interesse del Centro Studi "Main Force srl", offrire la possibilità, al personale, di perfezionare la propria formazione, intesa sia in senso generale che giuridico e specialistico, e di connotarla a livello universitario, nonché di valorizzare i percorsi formativi comuni e specialistici destinati a ciascun ruolo, compiuti presso gli Istituti di Istruzione Militari del Ministero della Difesa, delle Finanze, e civili del Ministero dell'Interno e Grazia e Giustizia, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici, ai sensi dell'art. 22, c. 13, legge 448/2001 e dal D.M. 509/1999;
- che l'Università Telematica Pegaso, ha condiviso l'obiettivo di una collaborazione con il Centro Studi "Main Force srl", e che la stessa Università offre percorsi formativi, idonei, per varietà e completezza di programmi, a perfezionare la formazione degli operatori delle Forze armate e di polizia, rispondendo, peraltro, alle esigenze formative di ciascun ruolo;
- che gli insegnamenti e i programmi didattici dei corsi di formazione per i ruoli di carabinieri/agenti, sovrintendenti, ispettori e ufficiali hanno contenuti rilevanti in comune con insegnamenti e programmi previsti nel Corso di Laurea della Facoltà di **Giurisprudenza dell'Università Telematica Pegaso**;
- che, considerata la coincidenza e l'affinità di parte degli insegnamenti e programmi didattici sopra menzionati, l'Università degli Studi su menzionata può procedere al riconoscimento dei crediti formativi in favore del personale delle forze armate e di polizia, tenuto conto dei percorsi formativi da questi svolti e degli specifici obiettivi formativi caratterizzanti i singoli Corsi di laurea di volta in volta interessati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa

Art. 2

(OGGETTO DELL'ACCORDO)



Il presente protocollo d'intesa fra il Centro Studi "Main Force srl" e l'Università Telematica Pegaso di Napoli, di seguito denominate "Parti", valido per i Corsi di laurea e Post Laurea erogati dall'Università Telematica Pegaso, ha ad oggetto i rapporti fra le Parti per uno sconto sulla retta di iscrizione dei relativi corsi e per il riconoscimento di crediti formativi universitari, di seguito denominati CFU.

La stessa Università, come dall'unito allegato 1, si impegna, altresì, a valutare in prima istanza, la possibilità di accordare agli iscritti beneficiari della presente offerta formativa agevolazioni in ordine ai costi di iscrizione e, più precisamente, ripartiti in tre rate annuali, come di seguito indicato.

MASTER (A.A. 2008/09):

1a rata € 300 - 2a rata € 250 - 3a rata € 250 per un costo totali pari ad € 800;

ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA LMG/01 (A. A. 2009/10):

1a rata € 600 - 2a rata € 550 – 3a rata € 550 per un totale di € 1700);

La suindicata offerta viene estesa anche ai prossimi congiunti ed al personale in quiescenza delle rispettive amministrazioni = quota maggiorata 15%.

Art. 3
(RICONOSCIMENTO CFU)

L'Università, nei limiti imposti dalla normativa vigente, riconosce crediti formativi universitari, inerenti:

- a) gli studi compiuti presso gli Istituti di Istruzione Militari dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Marina ed Aeronautica e delle Istituzioni Civili della Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, debitamente certificati, al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi dell'art. 22, comma 13, della legge 448/2001 e successive modificazioni;
- b) le conoscenze ed abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004;
- c) altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004;
- d) gli studi compiuti presso altre Università, debitamente certificati;

Le Parti si impegnano a collaborare allo scopo di consentire il perfezionamento della formazione per il personale dell'Arma dei Carabinieri, in particolare mediante l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi che siano condivisi nonché rispondenti ad esigenze di formazione anche innovativa e permanente.

Il riconoscimento dei CFU può essere:

- a) generale: riguardante il percorso generale previsto dagli Istituti di Istruzione citati per i ruoli di Carabinieri/Agenti, Sovrintendenti, Ispettori e Ufficiali tenuto conto del relativo ordinamento didattico;
- b) particolare: riguardante percorsi formativi ulteriori e/o diversi da quello generale di cui sopra e comunque svolti, nell'ambito del ciclo di studi effettuati presso le scuole di formazione dei Corpi citati, e/o riguardante esperienze ed abilità professionali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DM 270/2004;
- c) specifico: riguardante gli studi compiuti presso altre Università (Laurea di I° livello in materie giuridiche);

Art. 4
(ORGANI COMPETENTI AL RICONOSCIMENTO)

Il riconoscimento generale, particolare e specifico dei CFU, di cui all'art. 3, viene deliberato, previa valutazione da parte degli organi competenti dell'Università Telematica Pegaso.

Art. 5
(MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)

Il riconoscimento generale avviene previa valutazione del percorso che caratterizza il ciclo di formazione degli studenti presso gli Istituti di Istruzione Militari e civili dei Ministeri della Difesa, Interno, Finanze, Grazia e Giustizia e tenendo conto degli ordinamenti didattici di tali percorsi formativi.

Il riconoscimento particolare avviene previa valutazione delle eventuali ulteriori e specifiche esperienze formative svolte dagli studenti. Il riconoscimento



specifico avviene previa valutazione degli esami sostenuti in altri corsi di laurea. Lo studente è tenuto a presentare all'Università un curriculum vitae et studiorum, un attestato di servizio che indichi il ruolo di appartenenza, nonché, su richiesta dell'Ateneo, le certificazioni attestanti le esperienze formative, concluse con esami di profitto, oggetto di valutazione per il riconoscimento particolare e specifico.

Le valutazioni relative al riconoscimento dei CFU sono messe tempestivamente a disposizione del richiedente.

Art. 6

(CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO)

Nella valutazione degli studi svolti presso gli Istituti di Istruzione citati, gli organi competenti seguono criteri di congruità in relazione agli obiettivi formativi del Corso di Studio per il quale si procede al riconoscimento, nonché agli obiettivi delle singole attività formative.

Art. 7

(REQUISITI PER L'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI)

Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di Studio interessato, gli studenti ammessi con il riconoscimento di CFU devono in ogni caso essere già in possesso del diploma di scuola media secondaria valido secondo la normativa vigente o laurea/diploma universitario di 1° livello.

Art. 8

(STATUS DI STUDENTE UNIVERSITARIO)

Coloro che sono ammessi, in base al presente protocollo d'intesa, ai Corsi di Studio dell'Università Telematica Pegaso di Napoli sono studenti universitari a tutti gli effetti e sono sottoposti alla normativa che ne regola gli studi.

Art. 9

(DURATA)

Il presente protocollo d'intesa, che non comporta per le Parti alcun impegno diverso da quelli sopra citati, ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Può essere rinnovato tacitamente per ulteriori bienni se non disdetto da una delle Parti mediante raccomandata a/r trasmessa almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Art. 10

(RECESSO)

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia i riconoscimenti dei CFU di cui abbiano beneficiato gli studenti.

Art. 11


(FORO COMPETENTE)

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Napoli.

Art. 12

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti in virtù del presente protocollo



d'intesa, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal decreto Legislativo 196/2003, nonché dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di privacy.

Art. 13

(IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art. 24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo.5, punto 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto). Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico dell'Università.

Napoli,

**PER IL CENTRO STUDI
MAIN FORCE SRL**

**L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.ssa Mirella Rosalia Scardina)**



**PER L'UNIVERSITÀ
TELEMATICA PEGASO**

**Il Presidente del CTO
(Dott. Danilo Iervolino)**

